

L.R. 16 luglio 2015, n. 11: *"Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"* – Oggetto assembleare n. 721 del 2015

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 14 luglio 2015**



SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Esame abbinato degli oggetti 721, 13 e 514:

721 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti" (delibera di Giunta n. 680 del 08 06 15).

Testo approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 14 luglio 2015 (deliberazione legislativa n. 11 del 14 luglio 2015)

Il progetto di legge intende aggiornare gli strumenti regionali allineandoli alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di politiche di inclusione di rom e sinti e alle modifiche introdotte nel titolo V della Costituzione.

Risponde inoltre all'esigenza di cogliere i cambiamenti che hanno interessato le comunità rom e sinte regionali negli ultimi 25 anni. Le condizioni di nomadismo oggi rappresentano una caratteristica residuale, sebbene presente e da considerare. Nella maggior parte dei casi la popolazione rom e sinta dell'Emilia-Romagna è infatti costituita da persone stanziali, che vivono nella nostra regione da molti anni e che sono per la grande maggioranza cittadini italiani.

Rispetto alla legge attualmente in vigore, legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), viene introdotto un differente disegno nella programmazione regionale e nell'attuazione degli interventi territoriali: elaborazione di strategie incardinate sui 4 assi fondamentali (istruzione, formazione e occupazione, salute, abitare), sul superamento delle situazioni maggiormente emarginanti come le aree sosta di grandi dimensioni, su interventi non esclusivi ma mirati, incentrati sulla responsabilizzazione dei singoli e delle comunità e su un patto che coniughi equità, diritti, rispetto dei doveri nei confronti della società e delle istituzioni.

La proposta di legge prevede pertanto un intervento normativo "leggero", che ribadisca i principi dell'inclusione e della non discriminazione per tutti, facendo riferimento alle norme e alle disposizioni regionali già esistenti nei settori chiave dell'istruzione, della formazione, del lavoro, dell'abitare e della salute e che rimandi la definizione degli interventi al nuovo strumento di programmazione (la Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti), di competenza della Giunta regionale.

Viene inoltre delineato il percorso di superamento delle aree sosta di grandi dimensioni, previste dalla legge regionale 47/88, a favore di una pluralità di soluzioni di interesse pubblico orientate all'autonomia e alla responsabilizzazione dei nuclei familiari, con la previsione di un'azione di sostegno e accompagnamento da parte della Regione ai comuni singoli e alle loro unioni.

Analisi degli articoli

Articolo 1

Fissa i principi e le finalità a cui il progetto si riferisce.

Articolo 2

Stabilisce gli elementi essenziali della Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti quale strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l'inclusione di rom e sinti, approvato dalla Giunta regionale. In particolare, definendo la Strategia come strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l'inclusione di rom e sinti che si articola nei quattro assi prioritari dell'abitare, dell'istruzione e formazione, del lavoro e della salute, il presente articolo

- ne raccorda i contenuti con gli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore
- individua obiettivi, tempi, azioni e strumenti organizzativi e finanziari, in particolare ai fini del superamento progressivo delle aree sosta.
- prevede che la realizzazione degli interventi a livello territoriale venga definita nell'ambito dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2003.

Pertanto la presente legge non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale per il sostegno degli obiettivi della Strategia, trattandosi di interventi da ricondurre agli strumenti della L.R 2/03 ed in particolare alla programmazione annuale del Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 della L.R 2/03,

a valere sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione pluriennale.

Il dispositivo di legge configura di fatto una specifica finalizzazione delle autorizzazioni di spesa corrente già previste ai sensi della L.R. 2/03 nell'ambito della funzione obiettivo "Interventi di solidarietà sociale".

Il comma 5) prevede, ai fini della predisposizione, monitoraggio e aggiornamento della Strategia, l'istituzione di un Tavolo tecnico regionale, per il quale sono espressamente esclusi oneri finanziari a carico del bilancio regionale, non essendo previsti per i componenti di detto organismo compensi in forma di gettone di presenza né rimborsi spese.

Articolo 3

Al comma 1) il testo entra nel merito del primo degli assi prioritari per l'inclusione delle comunità rom e sinte, quello dell'abitare stabilendo la necessità di un superamento dei campi sosta di grandi dimensioni e delineando una pluralità di soluzioni alternative individualizzate.

I commi 2) e 3) disciplinano specifici aspetti urbanistici relativi alla realizzazione di nuove microaree familiari pubbliche e private ed al riuso di quelle realizzate senza titolo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4) prevede la concessione a Comuni o loro unioni di contributi finalizzati a sostenere il percorso di superamento delle aree sosta attraverso la realizzazione di soluzioni abitative indicate al comma 1) quali microaree, iniziative anche sperimentali di autocostruzione e auto recupero accompagnati e altre sperimentazioni. Modalità e criteri sono definiti con atto della Giunta regionale dando priorità ai Comuni o alle loro unioni che definiscono la programmazione degli interventi a livello territoriale .

Per la copertura degli oneri si rinvia alle note riferite all'art. 7 "Norma finanziaria".

Articolo 4

Fissa principi e obiettivi della tutela della salute, garantita a tutti i cittadini, in relazione alle condizioni giuridiche di ciascuno.

Analogamente a quanto indicato all'articolo 2 , anche per gli interventi afferenti la tutela della salute (ma lo stesso vale per quelli relativi alla formazione e lavoro di cui al successivo articolo 4), la presente legge non produce ulteriori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di interventi già programmati e finanziati in via ordinaria dalla regione ai sensi delle norme di riferimento nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul bilancio regionale e rispetto a cui la norma si limita a garantire e tutelare pari diritto di accesso da parte della popolazione rom e sinti.

Articolo 5

Definisce principi e obiettivi dell'azione regionale in materia di Istruzione, lavoro e formazione professionale ribadendo il principio generale della parità di accesso a tutti i livelli scolastici e della formazione nonché dei servizi e delle politiche attive per il lavoro.

Articolo 6

Viene modificato il comma 4 dell'art. 3 della L.R. 13 del 1999 (Norme in materia di spettacolo) che, richiamando la L. 337 del 1968 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), ribadisce la competenza dei Comuni e delle loro unioni relativamente alla realizzazione di aree di sosta temporanee per operatori di tale settore.

L'articolo non comporta pertanto oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7

Si tratta della clausola valutativa che prevede la presentazione da parte della Giunta regionale all'Assemblea legislativa di una relazione triennale sullo stato di attuazione della legge, anche avvalendosi del contributo del tavolo tecnico di cui all'art. 2.

Articolo 8

Il presente articolo prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi di cui all'articolo 3 della presente legge, per l'esercizio 2015, mediante lo specifico accantonamento iscritto nell'ambito del fondo speciale per provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso dell'esercizio finanziario

2015, di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese di investimento" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.

Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi all'articolo 3 nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 9

Contiene le abrogazioni e le disposizioni transitorie al fine di garantire il graduale processo di superamento delle aree sosta di cui alla legge regionale 47/88 e la conclusione dei procedimenti amministrativi in corso.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

| ONERI PREVISTI | Esercizio in corso 2015 | Pluriennale 2° esercizio (1) | Pluriennale 3° esercizio (1) |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nuove o maggiori spese correnti | | | |
| Spese d'investimento (articolo 3) | 571.568,36 | | |
| Minori entrate (art./artt.) | 0 | | |
| Totale oneri da coprire | 571.568,36 | | |
| MEZZI DI COPERTURA | | | |
| Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500 | 571.568,36 | | |
| Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa | | | |
| Nuove o maggiori entrate (art./artt.) | | | |
| Totale mezzi di copertura | 571.568,36 | | |

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Modalità di copertura negli anni successivi all'esercizio in corso (2):

Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.